



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di **Vigliano Biellese**

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA

certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 52 del 03/05/2017.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO TEATRO ERIOS A TARIFFA AGEVOLATA AL COLLEGIO IPASVI DI BIELLA PER IL GIORNO 12.05.2017 E ALL'UNIVERSITA' POPOLARE BIELLESE PER IL GIORNO 16.06.2017

L'anno 2017, il giorno tre del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale. Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA		NO
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 4

ASSENTI:1

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco;

Vista la nota prot. n. 4490 del 18.04.2017, con la quale il Collegio IPASVI di Biella richiede l'utilizzo della struttura comunale Teatro Erios per lo svolgimento di una rappresentazione teatrale a scopo benefico;

Posto che l'incasso della serata sarà interamente devoluto alla O.N.G. CUAMM in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere;

Atteso che l'Associazione Medici con l'Africa Cuamm è tra le maggiori organizzazioni non governative sanitarie italiane per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane;

Ritenuto quindi, data la condivisione degli obiettivi suddetti, di patrocinare l'iniziativa e di mettere a disposizione il teatro Erios come richiesto;

Vista inoltre la nota ns. prot. n. 5006 del 2 maggio 2017, con la quale l'Università Popolare Biellese richiede l'utilizzo della struttura comunale Teatro Erios per una serata di danza orientale a conclusione dei corsi annuali 2016/2017;

Dato atto inoltre che i costi accessibili riservati all'utenza da parte di U.P.B., hanno dato e danno la possibilità a molti di accedere ad ambiti culturali diversi, che altrimenti sarebbero loro preclusi;

Posto che è giunto al termine l'anno accademico 2016/2017 e, come di consueto, l'U.P.B. organizza uno spettacolo conclusivo dei diversi corsi;

Atteso che il Sindaco ha condiviso fin dall'inizio con gli organizzatori la possibilità di realizzare l'evento conclusivo del corso di danza orientale presso il Teatro Erios;

Richiamata a tale proposito la deliberazione n. 83 del 20.08.2012 con la quale la G.C. ribadiva il tariffario per l'utilizzo del teatro Erios (approvato con deliberazione GC n. 11 del 30.01.2012), ed in particolare precisava che possono ottenere la gratuità nell'uso esclusivamente quei progetti che, fin dall'inizio, siano stati condivisi con il Comune nella proposta e nell'attuazione;

Rilevato che, nei casi in questione, l'attribuzione del patrocinio consente alle Associazioni di giovare della tariffa forfetaria pari a € 150,00, come meglio precisato nel tariffario succitato;

Posto che tali agevolazioni tariffarie costituiscono indiretta attribuzione di un vantaggio economico, ammissibile ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.09.2005 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che le Associazioni in parola, nel proporre tali iniziative, pur con il patrocinio dell'ente comunale, non forniscono di fatto un servizio a favore dell'amministrazione stessa, ma sviluppano e propongono una propria iniziativa alla cittadinanza e pertanto il vantaggio economico costituito dalla concessione della tariffa agevolata per l'utilizzo del teatro non rientra fra quelle erogazioni vietate ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL 95/2012;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 30 del 04.03.2002 che all'allegato Quadro A) disciplina le modalità operative cui attenersi nella concessione del patrocinio comunale;

Evidenziato che:

l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. – al comma 9 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."

Di fronte ad una statuizione così perentoria parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l'attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'Ente che "gestiscono" svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell'Ente).

l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenti degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede "la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";

l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Richiamato inoltre il parere della Corte dei Conti, Lombardia, n. 89/2013, secondo cui risulta esclusa dal divieto di erogazione di contributi, previsto dal D. L. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

Precisato poi che:

nel caso in questione non si configura alcun vincolo per il beneficiario del contributo comunale di promuovere l'immagine dello sponsor e pertanto non si tratta di sponsorizzazione nel senso vietato dal Legislatore, né le spese relative rientrano nei divieti succitati;

risulta del tutto evidente che le finalità di entrambe le associazioni concordano appieno con le attività di competenza dell'Ente locale;

Richiamate le più recenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare:

la L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione e modifica del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» le cui conseguenze sugli enti locali comportano l'assoluta necessità di contenimento della spesa;

la legge 5 luglio 2011, n. 111, di conversione e modifica del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

la legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ad oggetto "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" (c.d. "Spending review");

la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione e modificazione del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione" (cosiddetto "Decreto Sviluppo");

la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione, con modificazioni, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante una serie di disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione dell'informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21.06.2013, n. 69, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013, ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

la Legge 23 giugno 2014 n. 89, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria", pubblicato sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2014;

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri di tipo diretto ed indiretto a carico dell'ente, come sopra riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole, da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Acquisiti quindi i sottoestesi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174 ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DEL I B E R A

Di concedere il patrocinio comunale e la tariffa forfetaria agevolata conseguente per l'utilizzo del Teatro Erios, pari ad € 150,00 come da tariffario approvato con deliberazione GC n. 11 del 30.01.2012, al Collegio IPASVI di Biella, per la realizzazione di una rappresentazione teatrale a scopo benefico, in programma al teatro Erios per il giorno 12 maggio p.v. e all'Associazione Università Popolare Biellese per la realizzazione di una serata di danza orientale a conclusione dell'anno accademico 2016/2017, in programma la Teatro Erios il giorno 16.06.2017;

Di dare atto che i benefici connessi alla concessione di patrocinio (tariffa ridotta per le affissioni) sono di entità ben inferiore ai 1.000,00 Euro e pertanto con la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio si ritengono assolute anche le prescrizioni di cui all'art. 26 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;

Di trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti necessari;

Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 52 DEL

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO TEATRO ERIOS A TARIFFA AGEVOLATA AL COLLEGIO IPASVI DI BIELLA PER IL GIORNO 12.05.2017 E ALL'UNIVERSITA' POPOLARE BIELLESE PER IL GIORNO 16.06.2017

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 03/05/2017

**Il Responsabile del Settore - Titolare della
P.O.**

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 03/05/2017

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico**

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. 467

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/05/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/05/2017

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico
